SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1962

(170ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » **(421)** (*Di iniziativa del senatore Fiore*); « Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » **(1938)** (*Di iniziativa del senatore Marazzita*); « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » **(2048)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3138, 3139, 3140, 3152, 3154, 3155, 3156, 3158, 3167
BERGAMASCO 3154, 3155
BERTOLI . . . 3140, 3151, 3152, 3155, 3156
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3151, 3152, 3156
FIORE 3154, 3155, 3156, 3158
FORTUNATI 3156
MOTT 3140, 3151, 3152, 3155
PARRI 3152, 3154
PIOLA 3155, 3167
RUGGERI . . . . . *Pag.* 3140
SPAGNOLLI 3158
VALMARANA, *relatore* 3138, 3152, 3154, 3156, 3158

« Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » **(1683-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3169, 3170
PARRI 3169
RUGGERI 3169
SPAGNOLLI, *relatore* 3169

« Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » **(2123)** (*D'iniziativa dei deputati Bartole ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3167, 3168
OLIVA, *relatore* 3167, 3168
PARRI 3168
RONZA 3168

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro » **(2151)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 3140, 3144, 3151
BERTOLI 3143, 3151
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3144
MOTT, *relatore* 3140
PARRI 3151

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Fiore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore: « Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (421); del disegno di legge d'iniziativa del senatore Marazzita: « Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (1938); e del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore: « Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali »; del disegno di legge di iniziativa del senatore Marazzita: « Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi »; e del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALMARANA, *relatore*. Il disegno di legge n. 2048, riguardante le modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 giugno del corrente anno. Il disegno di legge stesso era stato presentato dal Ministero del tesoro alla Camera dei deputati il 27 giugno 1961.

Si tratta di un provvedimento, a parer mio, senz'altro da approvare, in quanto si ispira al principio di attuare un trattamento pensionistico uniforme a favore della intera categoria dei dipendenti degli Enti locali territoriali e istituzionali; con esso viene esteso l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa pensioni per tutto il personale che verrà assunto alle dipendenze degli Enti locali compresi nel territorio già soggetto all'ex impero austro-ungarico.

Come osserva la relazione del Ministro proponente, il presente disegno di legge apporta miglioramenti ai trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con particolare riguardo a quello della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Si consegue così una trattazione organica e coordinata, che si ispira agli attuali princìpi della legislazione previdenziale per quanto concerne il trattamento di privilegio, la reversibilità delle pensioni e l'unicità di valutazione ai fini del trattamento di quiescenza in casi di carriere di servizio che, nel-

la loro totalità, risultino assoggettate a diverse forme assicurative.

Inoltre il disegno di legge contiene modifiche alle disposizioni degli ordinamenti delle predette Casse pensioni, che snelliscono la procedura amministrativa ed eliminano particolari situazioni sfavorevoli per le categorie interessate.

Vengono estesi agli iscritti alle Casse pensioni i benefici goduti dagli statali nei casi di pensioni di privilegio, nonchè quanto attiene all'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo dei titolari di pensione privilegiata di prima categoria, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli.

Il diritto al trattamento di privilegio, confermando il principio già seguito dall'Amministrazione, si consegue anche nei casi in cui nell'evento determinante di invalidità si ravvisino gli estremi della concausa necessaria e predominante di servizio.

Come è stabilito per gli statali con la legge del 15 febbraio 1958, n. 46, si è provveduto, per quanto concerne il trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, ad abolire il requisito del periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, e, in determinate condizioni, ad estendere il diritto anche nei casi di matrimonio contratto dal titolare di pensione diretta, nonchè ad equiparare alla vedova il vedovo che alla data della morte della moglie, iscritta e titolare di pensione diretta, risulti inabile a proficuo lavoro e a di lei carico.

Si è dovuto, prima di disporre il presente disegno di legge, esaminare a fondo la situazione tecnico-finanziaria delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza e si è accertata la possibilità da parte delle Casse stesse di sopportare, senza aumento delle vigenti misure di contributo a carico degli iscritti e degli Enti, gli oneri derivanti dalla attuazione del provvedimento stesso.

È risultato infatti che gli oneri connessi ai miglioramenti previsti dal disegno di legge possono comunque essere sostenuti dalle predette Casse pensioni con le attuali misure dei contributi, per il maggior rendimento dei capitali nei confronti di quello previsto in base al saggio tecnico delle valutazioni dei bilanci.

Il disegno di legge, come ha osservato il relatore della Camera dei deputati, si articola in quattro grandi sezioni.

La prima sezione riguarda i miglioramenti dei trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La seconda sezione riguarda le modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La terza sezione riguarda le modifiche all'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La quarta sezione contiene una serie di norme interpretative per risolvere dei casi dubbi relativi alla nota legge n. 322 del 1958 circa la ricongiunzione dei servizi prestati alternativamente presso Enti pubblici o Enti amministrativi oppure presso privati.

Il provvedimento prevede la concessione di una speciale indennità per l'accompagnamento ai superinvalidi.

A coloro che non godono dell'assegno di superinvalidità, viene concesso un assegno suppletivo e una indennità speciale per i figli.

Il relatore osserva infine come il presente disegno di legge incontri il favore di tutte le categorie interessate, le quali vedono accolte alcune delle principali loro richieste e, pure auspicando nuovi futuri miglioramenti del trattamento previdenziale, pregano il Senato di voler approvare nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge, affinchè esso possa avere al più presto benefica attuazione.

P R E S I D E N T E . Come gli onorevoli colleghi avranno rilevato, l'ordine del giorno reca altri due disegni di legge sulla stessa materia di quello attualmente al nostro esame, e cioè uno presentato dal senatore Fiore, che porta il n. 421, e questo si può dire che è compreso nel disegno di legge governativo; ed un secondo, presentato dal senatore Marazzita, che porta il n. 1938, ugual-

mente sullo stesso argomento. Riterrei per tanto opportuno prendere in esame l'ultimo disegno di legge, quello del Governo, che ha tenuto conto anche degli altri due. Vedremo nel corso del dibattito se tale disegno di legge esaurisce totalmente la materia trattata anche dagli altri due, o se occorrerà fare qualche emendamento o presentare qualche ordine del giorno.

Come ha spiegato il relatore senatore Valmarana, si tratta del miglioramento del trattamento previdenziale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro: il provvedimento è stato invocato da tutte le categorie interessate e credo pertanto che sulla bontà di esso tutti noi si possa essere d'accordo.

R U G G E R I . Poichè sulla stessa materia del disegno di legge in esame, vi è — come ha testè osservato il Presidente — un altro disegno di legge presentato dal senatore Fiore, che tratta solamente della riversibilità delle pensioni, e poichè si tratta di un provvedimento di carattere generale, il collega Fiore desiderava essere presente. Vorrei pertanto pregare la Commissione di sospendere brevemente la seduta, prima di iniziare la discussione generale, per consentire al senatore Fiore di presenziare ai lavori della Commissione stessa. Potrà tardare al massimo un quarto d'ora.

B E R T O L I . Mi associo alla richiesta del collega Ruggeri. Vorrei peraltro chiedere una informazione: il relatore ha detto che questi provvedimenti implicano certamente degli oneri maggiori per gli Istituti di previdenza, ma che essi potranno essere sostenuti senza alcun aggravio da parte degli assicurati, senza cioè che vengano aumentati i contributi o le quote. Ora vorrei sapere: 1) a quanto ammontano questi maggiori oneri; 2) come si provvede alla copertura; come è stato fatto cioè l'esame di questo bilancio per cui è possibile provvedere al maggior onere senza gravare sugli iscritti.

M O T T . Chiederei, se è possibile accettare la mia proposta, che si discutesse intanto il disegno di legge n. 2151, di cui sono relatore, e che tratta la questione generale sollevata qui; così si darebbe anche modo al senatore Fiore di intervenire nella discussione dei disegni di legge nn. 421, 1938 e 2048.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O T T , *relatore*. La relazione sul disegno di legge 2151 mi fu affidata venerdì ed ho ritenuto mio dovere presentarla con urgenza, anche se non sarà rotonda e completa. La discussione la completerà.

Il disegno di legge al nostro esame presenta delle proposte di riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e proposte di modifiche agli ordinamenti degli Istituti.

Sgomberiamo prima il campo da queste ultime.

Con l'articolo 16 si propone che la Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza venga assorbita dalla Cassa di previdenza dei dipendenti degli Enti locali, essendo di dimensioni ridottissime. Infatti essa ha 803 pensioni in atto o latenti, un patrimonio di lire 23.619.623 al 31 dicembre 1960, una passività di lire 915.000, secondo l'ultimo bilancio presentato, del 1960.

In proposito è logica la domanda: il personale tecnico aggiunto del catasto e dei ser-

vizi tecnici di finanza non è statale? Se sì, perchè non viene addirittura passato nel grande esercito dei dipendenti statali? Sarei grato di una risposta in proposito da parte dei rappresentanti del Governo.

Con l'articolo 17 si stabiliscono nuove aliquote per le spese generali da imputare alle singole Casse, sia per l'assorbimento di una, sia per gli sviluppi differenti. La Cassa pensione sanitari dovrebbe esserne avvantaggiata (per un miliardo e 800 milioni nel bilancio tecnico).

Ed ora vorrei ricordare il fatto che, in occasione della discussione di disegni di legge riguardanti gli Istituti, la nostra Commissione mesi fa chiese la presenza del Ministro per le delucidazioni su due questioni pregiudiziali: una sollevata specialmente dal senatore Bertoli, che voleva l'inserimento delle riserve cospicue degli Istituti nel programma di pianificazione, dogma del suo Partito; ed una sollevata da me — pragmatista nel campo delle sabbie mobili dell'economia — riguardante in primo luogo l'anormalità che i dipendenti della Cassa sanitari versassero contributi maggiori e avessero un trattamento inferiore a quello fatto ad iscritti ad altre Casse degli Istituti; in secondo luogo la possibilità di attenuare il carattere assicurativo della previdenza, per avvicinarsi al tipo di previdenza dello statale, che può essere sintetizzato nel metodo: tanto adopero, tanto incasso.

Alla pregiudiziale Bertoli penso risponderà il rappresentante del Governo, nel senso che la Commissione della programmazione superviserà anche gli investimenti degli Istituti di previdenza e li indirizzerà. E sarà risposta sufficiente, anche se qualcuno degli assicurati potrebbe obbiettare che l'indirizzare gli investimenti in campi non appetiti dai privati potrebbe avere per conseguenza la riduzione del reddito degli investimenti.

Ed ora vediamo le altre questioni.

La relazione governativa afferma che, accettate le proposte attuali, i trattamenti di quiescenza della Cassa sanitari e di quella dei dipendenti dagli Enti locali sono livellati.

E questo è già un risultato, almeno parziale.

Perchè? Perchè resta la seconda osservazione, che i contributi versati alla Cassa sanitari sono e restano maggiori di quelli versati alla Cassa dipendenti Enti locali. Un vero livellamento deve considerare anche la esistenza di questa discriminazione. Per notizia riporto che il contributo ordinario alla Cassa sanitari è fissato nella misura del 24 per cento della retribuzione e ripartito per il 9 per cento a carico dell'iscritto e per il 15 per cento (maggiorato della somma fissa di lire 40.000 annue) a carico dell'Ente. La somma aggiunta di lire 40.000 annue di contributo occorre per fronteggiare gli oneri relativi alle pensioni in atto.

Evidentemente — mi si dice — qui entrano in campo i risultati del bilancio tecnico. Fino dalla prima legislatura tentai di farmi spiegare, in modo comprensibile alle mie limitate capacità, le direttive che vengono seguite nella determinazione di questo bilancio tecnico. Ma quando arrivo alle riserve necessarie per oneri latenti e ne leggo le formule, mi affloscio.

Perciò riporterò le spiegazioni tecniche.

L'ultimo bilancio tecnico, a pagina 200, dice: « In particolare le riserve per gli oneri latenti, dettagliatamente analizzate nel capitolo VIII, sono state valutate determinando la differenza fra il valore medio degli oneri latenti e quello della quota di contributo pari al costo delle prestazioni, considerando i valori capitali riferiti a tutti gli attuali iscritti ». Al capitolo VIII, pagina 137, trovo che « il calcolo dei valori attuali medi è già stato illustrato nel precedente capitolo VI » e al capitolo VI che « la determinazione di questi valori medi attuali delle retribuzioni e degli oneri latenti è stata effettuata dal Centro meccanografico con 9 dati, che risultano a pagina 63 del bilancio tecnico, cui seguono a pagina 64 le formule attuariali opportune ».

Ora però mi metto nei panni degli assicurati e pongo alcuni punti fermi:

1) siamo in un periodo in cui sta prendendo piede il concetto della sicurezza sociale e quindi le categorie interessate mai potranno rinunciare alle assicurazioni sociali. Nè si può pensare che la categoria dei

medici dipendenti da enti locali scompaia, perchè, anche nell'ipotesi di cambiamento di organizzazione sanitaria, il medico obbligato a residenza stabile dovrà sempre restare. Si vede anzi da questo disegno di legge che gli assicurati aumenteranno di 10.000 unità, perchè saranno obbligatoriamente iscritti gli aiuti e assistenti degli Istituti ospedalieri (articolo 5), quindi si è sicuri della continuità dell'assicurazione;

2) i contributi ordinari alla Cassa sanitari sommano a 9.595.514.085 per l'anno 1960 e gli assegni di quiescenza a 3 miliardi 563.098.299; considerando poi le rendite totali si ottiene la cifra di 10 miliardi 464 milioni 239.013 lire contro spese totali di 4 miliardi 234.107.157 lire, con un incremento patrimoniale di 6.231.131.856 lire; cioè quasi i tre quinti delle rendite passano ad incremento capitale, il quale raggiungeva al 31 dicembre 1960 i 21 miliardi.

Ora, accettata la necessità di un fondo di riserva (attualmente di 7 miliardi), non è possibile distribuire i nove decimi delle entrate in aumento degli assegni di quiescenza, lasciando un decimo ad aumento del fondo di garanzia?

Si dirà che questo viene fatto periodicamente con i bilanci tecnici; ma le innovazioni oggi proposteci riguardano il bilancio 1960 e già oggi (1962) si avranno 10-12 miliardi accantonati.

Penso che, tenendo fermo il principio assicurativo, diventerà troppo forte la pressione della categoria, per ottenere una quiescenza impostata sulle linee della quiescenza dei dipendenti statali.

Forse i teorici sorrideranno a questa proposta; ma con Goethe ricordo: secca è la teoria, figliolo caro, e verde ha sol la foglia l'albero della vita.

Venendo al disegno di legge, si può affermare che esso porta miglioramenti di dettaglio in molti casi. La lettura degli articoli li specificherà. I principali sono:

1) si prende per base la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, anzichè quella del 1° gennaio 1957, applicando nuovi coefficienti. Avevo preparato un emendamento per il quale a base fosse preso il 1° gennaio 1960, perchè i Comuni e le Province più povere furono restii ad applicare i miglioramenti di stipendio. Al fine di non ritardare l'entrata in vigore della legge, vorrei che il Governo s'impegnasse ad esaminare sollecitamente questa proposta (articolo 1);

2) vengono riliquidate le pensioni in atto in base ai criteri stabiliti per gli attuali iscritti (articolo 6) con un minimo aumento annuo di 32.500 lire;

3) viene fissato l'importo annuo di lire 195.000 per il normale trattamento indiretto di quiescenza, di lire 263.800 minimo nei casi di reversibilità di pensione privilegiata;

4) vengono poi ammessi all'iscrizione obbligatoria i sanitari dipendenti dall'I.N.A. D.E.L. adibiti a servizi ispettivi, ambulatoriali e di revisione; i dipendenti dal C.I.R.M. e gli aiuti e assistenti ospedalieri.

Dopo le osservazioni fatte e aspettando dal rappresentante del Governo una parola chiara sulla volontà di provvedere nel senso indicato, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il parere della Commissione igiene e sanità è favorevole. Esso dice:

« L'11ª Commissione esprime ad unanimità il parere favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 2151 da parte del Senato. I sensibili miglioramenti proposti dal Governo al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, vanno incontro, senza peraltro del tutto soddisfare, alle richieste delle categorie dei sanitari iscritti alla Cassa. Già di questa necessità si era fatta interprete più volte l'11ª Commissione del Senato. Il Senato stesso, poi, nella seduta del 30 marzo 1962, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1327, concernente il collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, rinviava il provvedimento alla Commissione affinchè si potessero deliberare « provvedimenti idonei a perequare », cioè a migliorare il trattamento di pensione anche per i sanitari condotti che, pur non avendo conseguito il diritto al massimo della pensione, con il *plenum* del servizio non possono essere trattenuti per i raggiunti limiti dell'età pensionabile.

In quell'occasione venne sollecitato l'intervento del Tesoro per la revisione delle pensioni attualmente somministrate dalla Cassa dei sanitari. E il Ministro del tesoro sulle conclusioni della Commissione di studio, nominata per l'esame del bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari al 1° gennaio 1959 e per lo studio delle possibilità di proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti per tale Cassa, si premurò di presentare l'attuale disegno di legge che, migliorando il trattamento di quiescenza degli iscritti, toglie la sperequazione tuttora esistente con il trattamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e, modificando il coefficiente, ne livella la misura. Resta alla base il sistema adottato dalla legge 4 febbraio 1958, n. 87, che con l'articolo 3 prevede l'attribuzione, ad ogni iscritto fruente del trattamento di quiescenza della Cassa, di una retribuzione annua contributiva, giammai inferiore a 600 mila lire e, in ogni caso, sempre più elevata della retribuzione effettiva allorquando la retribuzione risulti inferiore a lire 1.300.000.

E poichè è noto che l'ammontare della pensione è determinato appunto dalla retribuzione annua contributiva, affiora evidente che il miglioramento ha praticamente avvantaggiato i sanitari più anziani e che hanno lasciato il servizio da molto tempo.

Ma il disegno di legge in esame apporta altri vantaggi, tra i quali lo spostamento della data da prendere a base per la liquidazione della pensione, con criteri più favorevoli per la determinazione della retribuzione annua differenziale e costante, per il computo della rendita vitalizia differenziale e per gli importi minimi relativi ai casi di pensione indiretta o di riversibilità normale o privilegiata, eccetera.

La Commissione di studio summenzionata ha valutato i miglioramenti previsti in 34 mila 100 milioni, i quali tutti gravano sulla Cassa sanitaria, la quale, per le felici risultanze di bilancio, ha dato la possibilità della copertura senza il ricorso all'aumento dei contributi da parte del personale e degli enti. Di rilievo poi è la disposizione dell'articolo 5 del disegno di legge che prevede il passaggio da facoltativa a obbligatoria della iscrizione alla Cassa degli aiuti e assistenti ospedalieri. I nuovi contributi aggiunti ad un'economia che si verrà realizzando per la più equa ripartizione delle spese d'amministrazione tra le varie Casse pensione e alla utilizzazione dell'avanzo risultante dal bilancio tecnico porterà ad un affidamento di 26.826 milioni di lire.

Praticamente le innovazioni apportate dal disegno di legge trovano riscontro nelle accertate maggiori possibilità della Cassa, le quali in prosieguo incideranno per ulteriori sviluppi migliorativi. Questo almeno è nei voti!

L'11ª Commissione auspica che il disegno di legge venga celermente approvato dalla 5ª Commissione affinchè i miglioramenti predisposti possano essere subito applicati ».

B E R T O L I . Sono molto soddisfatto della relazione del senatore Mott, il quale ha confermato in pieno — con l'esempio particolare degli Istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del tesoro — le osservazioni da me fatte in occasione della discussione della legge 4 febbraio 1958, n. 87, presente il Ministro del tesoro. Tutto ciò dimostra come la quota destinata a riserva sia estremamente esagerata. Non soltanto, ma il senatore Mott ha anche confermato che — dato per esatto il calcolo delle riserve — esso parte dal presupposto che ad un certo momento gli Istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del tesoro debbano cessare la loro attività. Poichè i medici, invece, esisteranno sempre e la popolazione aumenterà e, dunque, i sanitari saranno sempre più numerosi, l'ipotesi principale su cui si fondano tutti i calcoli delle riserve tecniche viene a cadere. In dipendenza dell'errore di partire da una ipotesi che vale forse per gli altri Istituti assicurativi ma non certo per quelli dipendenti dal Ministero del tesoro, si accumulano ingenti riserve, che aumentano al ritmo di 50 miliardi l'anno e di cui non si vede assolutamente l'utilità nè l'opportunità. È vero che tali somme vengono investite rispettando determinate norme, tuttavia è evidente che lasciar centinaia di miliardi alla discrezione di alcuni funzionari significa creare le premesse per un investi-

mento di capitali in maniera discutibilmente redditizia, in quanto i funzionari stessi sono vincolati a determinate procedure e finiscono per sottrarre i fondi alla pianificazione generale degli investimenti, dogma del mio partito ma che mi pare sia diventato un principio accettato anche dalla maggioranza. L'attuale situazione costituisce, dunque, un evidente e grave errore di politica economica, per cui attendiamo con ansia l'esito degli studi promossi dal Ministro del tesoro; ed anzi prego l'onorevole Sottosegretario Bovetti di darci subito qualche notizia al riguardo, se ciò gli è possibile, perchè è evidente che una volta ammesso il principio — e non può essere altrimenti — che gli Istituti di previdenza non hanno limiti nel tempo, per lo meno quelli dipendenti dal Ministero del tesoro, si può benissimo considerare disponibile il quantitativo delle riserve, almeno una parte, e quindi accettare la proposta del senatore Mott che tali fondi siano impiegati in qualche maniera la quale torni a beneficio degli assicurati, chè si tratta, sì, di riserve gestite dalla Cassa di previdenza ma di proprietà degli assicurati, che hanno versato le quote. La soluzione potrebbe essere rappresentata o da una diminuzione delle aliquote oppure da un aumento del trattamento di pensione. Capisco che, impostato così, il problema sembra semplice e che invece esso è complicato; tuttavia ritengo che quanto dichiarato dal senatore Mott valga non soltanto per la Cassa di previdenza dei medici ma per tutte le Casse di previdenza dipendenti dal Ministero del tesoro. Dirò di più, che ho la convinzione che la tesi valga per tutti gli Istituti di assicurazione: qui peraltro il problema ritorna a farsi molto ampio, chè dovremmo praticamente risalire al 1911 quando Giolitti fondò l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Comunque si tratta di un problema che va posto senza dubbio all'esame della Stato e in particolare al Governo e con assoluta urgenza data la prospettiva di pianificazione economica nazionale.

Sono inoltre d'accordo con il senatore Mott sulla enorme complicazione che risulta dal modo in cui vengono effettuate le liquidazioni e accantonate le riserve, ossia in cui vengono amministrati gli Istituti di previdenza. Mi sembra di aver già ricordato alla Commissione un episodio di cui sono stato protagonista. Quale direttore di un Ente i cui dipendenti sono iscritti alla Cassa enti locali, incontrando delle difficoltà — nonostante una certa pratica — nel conteggio delle liquidazioni e delle pensioni, mi sono rivolto al comune di Napoli per una indagine; quel Comune ha inviato per due o tre mesi un funzionario a Roma per apprendere nei minimi dettagli il sistema delle liquidazioni. Il funzionario è ritornato a Napoli, io ho parlato con lui: ebbene, ne sapeva meno di prima. Si tratta di una cosa effettivamente complicata, anche perchè vi sono delle leggi che si accavallano, per cui ritengo sia giunto il momento di redigere un testo unico oppure di riassumere le norme di cui si tratta in maniera chiara, accessibile anche agli iscritti, perchè, pagando le quote, hanno anch'essi il diritto di sapere le possibilità di pensione. Senza dire che gli stessi funzionari degli Istituti di assicurazione denotano un evidente imbarazzo in materia.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho che da richiamarmi a quanto ebbe ad esporre il Ministro del tesoro in una delle scorse sedute di questa Commissione, rispondendo ad analoghe richieste di vari senatori, tra cui i relatori di disegni di legge. Il Ministro del tesoro ha già proceduto alla costituzione di una Commissione composta di studiosi, funzionari, rappresentanti dei vari enti, incaricata dell'esame di tutta la intricata materia e della redazione di uno schema di provvedimento legislativo, da presentare al Parlamento, tendente a una aggiornata e chiara soluzione del problema. Si spera che tale Commissione possa giungere al risultato auspicato entro la fine dell'anno. Per ora, tuttavia, il Governo si permette di raccomandare l'approvazione, già avvenuta da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge in esame, il quale, pur non apportando dei miglioramenti eccessivi, è molto atteso e sollecitato dalle categorie interessate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1961, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla lettera *b*) dell'articolo 4 e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, la retribuzione annua differenziale costante di cui all'articolo 6 della legge stessa si attribuisce considerando la retribuzione al 1° gennaio 1958 ed applicando i coefficienti della tabella *E* unita alla presente legge per i servizi resi anteriormente alla data predetta, ancorchè si tratti di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo:

a) la rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora sussista il diritto a pensione, in nessun caso può essere considerata in un importo inferiore a quello indicato, in relazione agli anni di servizio utile, nella tabella *F* unita alla presente legge;

b) per i casi di pensioni indirette di privilegio e di riversibilità di pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) del citato articolo 4 è riversibile nella sua interezza;

c) il complessivo trattamento di pensione indiretta o di riversibilità in nessun caso può essere inferiore a lire 195.000 annue oppure a lire 263.800 annue qualora si tratti di riversibilità di pensione di privilegio nei casi di morte del sanitario per evento diverso da quello indicato alla lettera *b*).

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1° luglio 1958 in poi, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1° gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, numero 379, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato articolo 34 è estesa ai servizi resi dal 1° giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno

di pubblicazione della presente legge in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospedalieri.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articolo 1 e 2.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le pensioni dirette, indirette, e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2.

Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1° gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilità, si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'articolo 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1° gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dall'applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.

Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1° gennaio dell'anno di cessazione, al 1° gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1° gennaio 1953 qualora la cessazione sia avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anterori.

In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora occorra riferirsi ai sensi del Comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.

Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1° gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella *G* unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella *G* in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.

Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958 contemplata dal primo comma l'importo che risulta più elevato tra gli stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, però, con l'applicazione delle norme più favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1° gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso può essere inferiore al corri-

spondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma fissa di lire 32.500.

L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(*È approvato*).

Art. 10.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87, e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

(*È approvato*).

Art. 12.

I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

(*È approvato*).

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) contemplati dall'articolo 36 della legge 11 aprile 1955, n. 379, devono essere considerati anche i sanitari adibiti ai servizi di revisione, ispettivi e ambulatoriali riguardati da apposito contratto a tempo indeterminato.

(*È approvato*).

Art. 14.

La Fondazione « Centro internazionale radio medico » (C.I.R.M.) eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è da comprendersi tra gli Enti contemplati dal comma primo dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel comma stesso.

(*È approvato*).

Art. 15.

Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere *a*), *b*), *h*) ed *i*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Le norme contenute negli articoli 12 e 13 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

(*È approvato*).

Art. 16.

La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16, è soppressa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge. I compiti, nonchè le attività e le passività della predetta Cassa di previdenza vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

(*È approvato*).

Art. 17.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alle seguenti aliquote:

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;

Cassa per le pensioni ai sanitari, 3,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, 0,50 per cento.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

TABELLA *E*.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE RIFERITA AL 1° GENNAIO 1958 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI UTILI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1.

Anni di servizio utile	Coefficiente	Anni di servizio utile	Coefficiente	Anni di servizio utile	Coefficiente
≤ 9	1,000	23	0,942	37	0,851
10	0,990	24	0,940	38	0,842
11	0,981	25	0,938	39	0,833
12	0.973	26	0,936	40	0,825
13	0.966	27	0,932	41	0,817
14	0,962	28	0,927	42	0,809
15	0,958	29	0,921	43	0,802
16	0,956	30	0,914	44	0,796
17	0,954	31	0,905	45	0,791
18	0,952	32	0,896	46	0,786
19	0,950	33	0,887	47	0,781
20	0,948	34	0,878	48	0,776
21	0,946	35	0,869	49	0,773
22	0,944	36	0,860	≥ 50	0,770

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

IMPORTI MINIMI DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE CONTEMPLATI DALLA LETTERA *a*) DELL'ARTICOLO 2.

Anni di servizio utile	Pensioni normali	Anni di servizio utile	Pensioni normali	Anni di servizio utile	Pensioni di privilegio: Di categoria diversa dalla prima	Pensioni di privilegio: Di prima categoria	Anni di servizio utile	Pensioni di privilegio: Di categoria diversa dalla prima	Pensioni di privilegio: Di prima categoria
		31	102.000	≤ 10	79.100	79.100	31	115.700	188.700
		32	103.700	11	81.300	85.700	32	116.800	191.700
		33	105.200	12	83.400	92.100	33	117.800	194.500
		34	106.500	13	85.500	98.500	34	118.600	197.000
		35	107.700	14	87.600	104.800	35	119.400	199.100
≤ 15	60.000	36	108.700	15	89.700	110.900	36	120.100	201.000
16	63.300	37	109.400	16	91.700	117.000	37	120.700	202.400
17	66.500	38	110.000	17	93.600	122.900	38	121.100	203.500
18	69.600	39	110.400	18	95.500	128.700	39	121.500	204.200
19	72.700	40	110.600	19	97.400	134.400	40	121.700	204.500
20	75.700	41	111.000	20	99.300	139.900	41	121.900	205.000
21	78.600	42	113.800	21	101.000	145.300	42	124.300	206.100
22	81.400	43	119.200	22	102.800	150.500	43	129.100	207.900
23	84.100	44	127.300	23	104.500	155.500	44	136.500	210.300
24	86.700	45	138.200	24	106.100	160.400	45	146.500	213.500
25	89.300	46	152.200	25	107.700	165.100	46	159.300	217.400
26	91.700	47	169.300	26	109.200	169.600	47	175.000	222.100
27	94.000	48	189.800	27	110.600	173.900	48	193.800	227.700
28	96.200	49	213.800	28	112.000	177.900	49	216.000	234.200
29	98.300	≥ 50	241.500	29	113.300	181.800	≥ 50	241.500	241.500
30	100.200			30	114.600	185.300			

(*È approvata*).

Tabella *G*

IMPORTI MASSIMI E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI STIPENDI ANNUI PENSIONABILI DI CUI AL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO 8.

Epoca di riferimento dello stipendio annuo pensionabile	Importo massimo stipendio annuo pensionabile	Coefficienti di adeguamento corrispondenti ad anni di servizio utile							
		≤ 37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	≥ 50
Fino al 31-1-1918	6.100	247,926	254,075	260,223	266,372	272,520	278,669	284,817	290,966
Dal 1°-2-1918 al 30-4-1919	7.600	198,341	203,260	208,179	213,098	218,016	222,935	227,854	232,773
Dal 1°-5-1919 al 31-12-1923	9.900	152,570	156,354	160,137	163,921	167,705	171,489	175,272	179,056
Dal 1°-1-1924 al 31-3-1939	18.800	80,300	82,291	84,283	86,274	88,266	90,257	92,249	94,240
Dal 1°-4-1939 al 31-3-1940	19.200	78,540	80,488	82,436	84,383	86,331	88,279	90,227	92,175
Dal 1°-4-1940 al 21-8-1942	21.100	71,401	73,172	74,942	76,713	78,484	80,255	82,025	83,796
Dal 22-8-1942 al 15-8-1944	25.600	58,795	60,230	61,664	63,099	64,533	65,968	67,403	68,837
Dal 16-8-1944 al 15-2-1945	35.300	42,570	43,592	44,613	45,635	46,657	47,678	48,700	49,722
Dal 16-2-1945 al 30-9-1945	52.900	28,380	29,050	29,720	30,389	31,059	31,729	32,399	33,068
Dal 1°-10-1945 al 31-8-1946	110.100	13,640	13,956	14,273	14,589	14,906	15,222	15,539	15,855
Dal 1°-9-1946 al 31-5-1947	237.300	6,325	6,469	6,613	6,758	6,902	7,046	7,190	7,334
Dal 1°-6-1947 al 31-10-1948	313.500	4,785	4,892	4,999	5,107	5,214	5,321	5,428	5,535
Dal 1°-11-1948 al 30-6-1949	401.100	3,740	3,822	3,905	3,987	4,069	4,151	4,234	4,316
Dal 1°-7-1949 al 30-6-1951	440.000	3,410	3,484	3,557	3,631	3,705	3,778	3,852	3,926
Dal 1°-7-1951 al 31-12-1951	593.000	2,530	2,584	2,637	2,691	2,745	2,798	2,852	2,905
Dal 1°-1-1952 al 31-12-1953	634.300	2,365	2,414	2,463	2,513	2,562	2,611	2,660	2,709
Dal 1°-1-1954 al 30-6-1955	1.283.200	1,169	1,193	1,217	1,241	1,264	1,288	1,312	1,336
Dal 1°-7-1955 al 30-6-1956	1.381.300	1,086	1,108	1,129	1,151	1,173	1,195	1,216	1,238
Dal 1°-7-1956 al 31-12-1956	1.500.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

(*È approvata*).

B E R T O L I . Date le perplessità non soltanto nostre ma persino del relatore e dato che una risposta esauriente ai nostri quesiti non è ancora venuta, noi dichiariamo di non poter dare la nostra approvazione al disegno di legge in esame e pertanto ci asteniamo dalla votazione.

P A R R I . Noi invece dichiariamo di votare a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Ripresa della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore: « Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (421); del disegno di legge d'iniziativa del senatore Marazzita: « Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (1938); e del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono in grado, per ragioni di tempo, e ne chiedo scusa, di dare una risposta precisa ai quesiti posti precedentemente dal senatore Bertoli. Posso tuttavia affermare che la preparazione del disegno di legge ora in discussione ha comportato l'esame delle possibilità economiche e finanziarie degli Istituti di previdenza e in base a tale esame si è ritenuto che i fondi degli Istituti di previdenza stessi consentano di affrontare con una certa larghezza i maggiori oneri. Comunque, se la Commissione desidera maggiori dati, devo chiedere alla cortesia degli onorevoli senatori il tempo per procurarmeli.

M O T T . Posso fornire io qualche ulteriore elemento di giudizio, naturalmente sempre riferendomi al bilancio tecnico. Per la Cassa sanitari si prevede una spesa di 25 miliardi, praticamente riassorbendo i fondi di riserva costituitisi in questi anni. Altrettanto avviene per le altre Casse. Salvo errori, dovrebbe trattarsi di una maggiore spesa intorno ai 75 miliardi. Peraltro siamo sempre alla ricerca dei criteri che hanno informato il bilancio tecnico. Ho chiesto ai funzionari se si intenda creare un fondo con i cui interessi pagare le pensioni in atto; mi è stato risposto che non è proprio così, ma che c'è anche un elemento del genere nelle prospettive Praticamente però — sostengono i funzionari — ogni 2 anni, al massimo 3, noi ricompiliamo i bilanci tecnici e riassorbiamo tutti gli utili che sono stati conglobati nel frattempo. Questa è la situazione.

B E R T O L I . Per quale motivo ho avanzato le mie richieste? Proprio perchè da un esame dettagliato dei bilanci degli Istituti di previdenza potrebbe risultare non soltanto che vi è la possibilità di affrontare i nuovi oneri proposti ma che sussistono anche altri margini. Tutto ciò nell'ambito del bilancio tecnico, ossia nella considerazione attuale di tutti gli accantonamenti di riserve che devono essere effettuati in base alle leggi vigenti e alle regole attuariali. Non ci soddisfa la dichiarazione che vi è la possibilità di un prelevamento di fondi dal bilancio tecnico, perchè si tratta di un bilancio di carattere attuariale, consistente in un calcolo degli impegni presenti e futuri tenuto conto degli introiti esistenti e di quelli a venire. Peraltro è evidente che un bilancio tecnico compilato con tali criteri attuariali comporta delle regole in ordine al calcolo delle riserve sul cui merito non siamo in grado di entrare. Se il Ministero competente ha effettuato delle indagini che gli hanno consentito di ritenere che i maggiori oneri comportati dal provvedimento in esame possono essere affrontati senza aumentare i contributi, significa che saranno emersi nuovi elementi: e sono tali nuovi elementi che alla nostra Commissione interessa conoscere dettagliatamente, allo scopo di guardare bene addentro agli

Istituti di previdenza. Insisto pertanto affinchè i risultati delle indagini esperite siano posti a disposizione della nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Ciò, ritengo, indipendentemente dall'approvazione del disegno di legge in esame.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È questa la raccomandazione che rivolgo agli onorevoli senatori.

V A L M A R A N A , *relatore*. I dati richiesti noi ci impegniamo di metterli a disposizione dei richiedenti entro 15 giorni: è solo una questione materiale di tempo. Oppure, se il senatore Bertoli lo preferisce, possiamo andare insieme agli Istituti di previdenza.

B E R T O L I . Non mi interessa come curiosità personale, ma come componente la Commissione: assumo questo atteggiamento perchè lo ritengo mio dovere.

P A R R I . A voler esser logici, mi pare che, così come sostiene il senatore Bertoli, prima di approvare il disegno di legge noi dovremmo esaminare i nuovi elementi emersi, chè ci troviamo di fronte a una situazione che lascia molto incerti: vi è un bilancio tecnico, cui — ha detto il senatore Mott — si affianca un bilancio economico aziendale che comporta degli utili i quali, con periodicità variabile ed ignota, vengono assorbiti dal bilancio tecnico, consentendo delle variazioni anche ingenti. Evidentemente c'è una estrema incertezza in tutta l'impostazione generale del problema. Si tratterà magari di una certezza per l'Amministrazione, ma per chi deve giudicare dall'esterno è sicuramente incertezza, per cui, prima di dare l'approvazione al provvedimento in esame, sarebbe bene poter disporre dei nuovi e migliori elementi di valutazione. Tuttavia, rendendomi conto dell'urgenza e dell'interesse connessi al disegno di legge, ritengo si possa indulgere alla sua approvazione ma con l'impegno di avere al più presto possibile e in termini quanto mai precisi un quadro delle attività degli Istituti di previdenza.

P R E S I D E N T E . Anche la Presidenza si rende conto della validità delle istanze avanzate e del fatto che soltanto per ragioni di assoluta necessità la Commissione approva il disegno di legge al suo esame, alla condizione peraltro che nel più breve tempo possibile il Ministero del tesoro ponga a disposizione della Commissione stessa i dati richiesti.

M O T T . Ai dati forniti posso aggiungere che il patrimonio netto degli Istituti di previdenza al 31 dicembre 1960 era di 461 miliardi di lire. Ora, aumentando il fondo, solo per la Cassa sanitari, di 6 miliardi l'anno, penso che si finirà coll'arrivare a 1.000 e anche 2.000 miliardi. Ed inoltre, devo rilevare che non sono mai riuscito a farmi spiegare i criteri che si seguono nella compilazione del bilancio tecnico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I.

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 1.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, è concesso l'assegno suppletivo, nella misura e con le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione è computata con la maggiorazione di un decimo ed è riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.

(*È approvato*).

Art. 5.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità integrativa di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

CAPO II.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DELLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 6.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, a modifica dell'articolo 21 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso è richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Per i casi di morte a partire dal 1° gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età oppure del settantacinquesimo anno di età se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del

cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla vedova.

(*È approvato*).

Art. 7.

Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato, di separazione, per sua colpa, è corrisposto, ove sussista lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilità che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, nè il coniuge, nè figli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una età superiore ad anni 60 oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti.

Il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.

B E R G A M A S C O . Nell'articolo 7 si parla dei figli legittimi ai quali sono equiparati gli adottivi, ma non si parla dei figli naturali. Viceversa, quando si parla dei genitori legittimi, è scritto che in mancanza di questi sono equiparati i genitori naturali. Perchè si sono lasciati fuori i figli naturali?

F I O R E . La questione è questa: i colleghi della Camera si sono dimenticati che esiste una legge, la n. 379 dell'aprile 1955, che all'articolo 40 dà ai figli illegittimi inabili al lavoro il diritto alla riversibilità della pensione a partire dal 1° gennaio 1954. In questo disegno di legge, peraltro, non si è tenuto conto di quel precedente. Ecco la ragione del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Ma il suo emendamento riguarda l'articolo 8 e noi ora stiamo discutendo l'articolo 7. Bisognerebbe conoscere se alla Camera è stato fatto cenno nella discussione a questo particolare.

V A L M A R A N A , *relatore*. Evidentemente per quanto riguarda l'articolo 7 la Commissione affari costituzionali ha ritenuto che per i figli naturali fosse sufficiente quanto stabilisce in materia il Codice civile.

P A R R I . Secondo me sarebbe giusto introdurre l'emendamento. Non possiamo rimanere nella incertezza giuridica . . .

P R E S I D E N T E . Proporrei che al primo comma dell'articolo 7, dopo le parole « ed i figli adottivi », venissero aggiunte le seguenti parole: « nonchè i figli naturali riconosciuti o che tali siano dichiarati dalla sentenza del magistrato ».

P A R R I . Mi pare giusto che vi sia la dichiarazione.

B E R G A M A S C O . Direi « riconosciuti dal genitore al quale viene concessa la pensione » o « legalmente riconosciuti ».

P I O L A . Nel penultimo capoverso dell'articolo 7 si dà la pensione ai genitori naturali in mancanza di altri: è ovvio che anche la prole riconosciuta rientra nei benefici.

M O T T . Farei una proposta. Ci sono altri emendamenti: per esempio quello del senatore Fiore, che io stesso accetterei. Noi possiamo approvare questo disegno di legge così com'è e il senatore Fiore, il senatore Bergamasco ed io presenteremmo un'altra leggina, di nostra iniziativa, in aggiunta alla presente.

B E R T O L I . Ma facciamo molto più presto a rimandare il disegno di legge modificato alla Camera.

P R E S I D E N T E . Ritengo anch'io che si faccia più presto a rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati, aggiungendo al primo comma dell'articolo 7 le parole « nonchè i figli naturali legalmente riconosciuti ». Si potrà poi vedere dove meglio collocare l'emendamento. L'esame dell'articolo è pertanto rinviato alla seduta di domani.

Art. 8.

La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge se la domanda è presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

All'articolo 8 il senatore Fiore ha presentato due emendamenti. Il primo dice testualmente: « Dopo il primo comma dell'articolo 8 inserire il seguente:

« In tali casi lo stato di inabilità al lavoro proficuo e lo stato di nullatenenza devono sussistere alla data del 1° gennaio 1958 ».

F I O R E . Con questo emendamento viene chiarita una questione di interpretazione che nel passato ha dato luogo a discussioni con gli Enti previdenziali.

Inoltre mi sembrerebbe indispensabile introdurre nel provvedimento la riversibilità della pensione ai figli maggiorenni inabili, perchè noi proprio in questa Commissione, quattro anni or sono, abbiamo approvato una legge, la n. 46, per i dipendenti dello Stato, relatore il senatore Trabucchi, la quale naturalmente ha innovato le norme nel campo della riversibilità; ora tutte le categorie di pensionati hanno fatto appello a detta legge affinchè si estendessero a loro i medesimi benefici. Pertanto propongo alla Commissione il seguente secondo emendamento:

« Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo e di ogni altra vigente disposizione anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al primo gennaio 1958 ».

L'attuale primo comma, invece, dice « posteriormente al primo gennaio 1950 ». Si tratta, come si comprende, di una precisazione che torna a vantaggio di tutti senza comportare un eccessivo onere.

Io propongo di sostituire la parola « posteriormente » del penultimo rigo del primo comma con la parola « anteriormente » perchè non capisco il motivo in base al quale i figli o le vedove di coloro che sono andati in pensione nel 1949, per esempio, non debbano godere del medesimo trattamento previsto per gli altri, quando per gli statali non si è stabilito alcun limite. Nè,

ritengo, è possibile impostare un problema di onere finanziario.

V A L M A R A N A , *relatore*. Si deve tener presente che le norme in esame sono state redatte in base a determinati calcoli che noi non conosciamo.

B E R T O L I . Abbiamo appreso che vi sono larghissimi margini: perciò sarebbe bene conoscere prima le cifre esatte.

V A L M A R A N A , *relatore*. Si fa presto a proporre lo spostamento di una data, ma non bisogna dimenticare che ciò comporta un aumento notevole della spesa.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione; però ritiene che l'articolo 8 dovrebbe essere approvato nel testo proposto, con riserva, eventualmente, di presentare un disegno di legge, da approvare con una certa rapidità, comportante le modifiche ritenute opportune.

B E R T O L I . Abbiamo già virtualmente deciso di modificare l'articolo 7 e, quindi, il provvedimento deve ritornare comunque all'esame della Camera dei deputati; tanto vale allora completare l'opera di perfezionamento anche in sede di articolo 8.

V A L M A R A N A , *relatore*. Alla Camera dei deputati c'è stata, in ordine all'articolo 8, un'ampia discussione, nel corso della quale sono intervenuti anche gli esponenti dell'estrema sinistra. Alla fine l'articolo è stato approvato all'unanimità, senza nessuna distinzione di parte, nel testo ora al nostro esame.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto, e mi sembra quindi che ciò possa costituire una base di valutazione.

F I O R E . Allora vuol dire che il Senato deve sempre accettare quello che fa la Camera dei deputati?

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi permetterei mai di dire una cosa simile.

F O R T U N A T I . Non c'è dubbio che creare una differenza fra dipendenti dallo Stato e dagli Enti locali rappresenta una questione molto seria. Io ritengo che se non sono stati stabiliti dei limiti per i dipendenti dallo Stato non debbano essere stabiliti nemmeno per quelli dagli Istituti di previdenza. D'altro canto, si tratta di casi che non possono essere certo centinaia di migliaia, dato che ormai siamo nel 1962 e molti di coloro i quali avrebbero potuto beneficiare delle nuove norme hanno già cessato di vivere.

P R E S I D E N T E . Comprendo le esigenze dei componenti la Commissione e, di contro, la posizione del rappresentante del Governo, il quale si trova nella condizione di non potersi assumere delle responsabilità senza conoscere prima l'entità dei nuovi oneri e la possibilità di farvi fronte. Pertanto proporrei di accantonare gli articoli sui quali vi è discordanza, approvando tutti gli altri e rinviando a domattina la votazione dell'intero disegno di legge, allorchè l'onorevole Sottosegretario avrà potuto assumere le informazioni opportune.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Rimane allora stabilito che anche la votazione dell'articolo 8 è rinviata alla prossima seduta.

Art. 9.

La facoltà di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dalle modifiche contenute nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è ammessa anche nei riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza as-

segni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione di aspettativa avvenuta prima del 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale, riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379. L'iscrizione facoltativa può essere retrodatata fino alla data predetta purchè il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, è ammesso a riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data indicata dal precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli Enti parastatali, agli Enti di diritto pubblico e agli Enti morali di iscrivere alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'Ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 11.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da comune o provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:

per tutte le retribuzioni dal 1° gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale è in ogni caso interamente soggetto a contributo;

per le retribuzioni relative al periodo dal 1° gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianità di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1° gennaio 1960, è in ogni caso interamente soggetta a contributo.

(*È approvato*).

Art. 12.

Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è aggiunto il seguente periodo:

« Gli uffici provinciali del Tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trat-

tamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

F I O R E . A me pare che il principio introdotto nell'articolo in questione per quanto si riferisce alle pensioni rappresenti una innovazione pericolosa, in quanto il diritto alla pensione è un diritto assolutamente imprescrittibile.

Tale imprescrittibilità, infatti, è affermata non solo dall'articolo 2934 del Codice civile, ma anche da una deliberazione del Consiglio d'amministrazione degli istituti di previdenza (n. 6 del 5 febbraio 1958).

Sarebbe opportuno, pertanto, cercare di attenuare gli effetti delle scadenze di termini contenute in detto articolo.

S P A G N O L L I . Ritengo che l'osservazione fatta dal senatore Fiore sia giusta, in quanto con la dizione attuale dell'articolo 13 si verrebbe, effettivamente, a mettere in dubbio il diritto alla pensione.

F I O R E . Proporrei, anzi, l'abrogazione completa dell'articolo in esame.

V A L M A R A N A , *relatore*. Le disposizioni contenute nell'articolo sono state stabilite in analogia a quanto disposto dalla legge del 1946 sugli impiegati statali.

F I O R E . A me tale analogia non risulta.

P R E S I D E N T E . Ritengo che sia opportuno rinviare a domani mattina anche l'approvazione di questo articolo al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Poichè non si fanno osservazioni, la votazione dell'articolo 13 è rinviata alla prossima seduta.

Art. 14.

Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera quella di ricezione della raccomandata.

(*È approvato*).

Art. 15.

Nel caso di domanda di riscatto presentata anteriormente alla data della cessazione dal servizio, qualora la morte dell'iscritto agli Istituti di previdenza sia avvenuta prima della deliberazione concessiva adottata ai sensi dell'articolo 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, o comunque prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 14 senza che sia stato effettuato il versamento del contributo di riscatto in una sola volta, il relativo contributo dovuto dalla vedova — o dagli orfani — che non intenda rinunciare al beneficio derivante al trattamento di quiescenza per effetto del riscatto, è determinato presumendo che l'iscritto avrebbe prescelto la forma di pagamento rateale nella durata

massima consentita. Qualora la morte nelle condizioni predette sia avvenuta posteriormente alla data di cessazione dal servizio che abbia comportato diritto alla pensione diretta, il contributo dovuto dalla vedova, o dagli orfani, è determinato presumendo altresì che l'iscritto, per lo scomputo dell'eventuale debito residuo a tale data, avrebbe prescelto la forma di pagamento vitalizio mediante quote costanti detraibili dalla pensione spettantegli.

Nel caso di domanda di riscatto presentata posteriormente alla cessazione dal servizio dall'iscritto cui competa il trattamento di quiescenza nella forma della pensione oppure dalla vedova o dagli orfani, ai sensi delle disposizioni contemplate dalla lettera *a*) dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la durata di godimento della pensione diretta non abbia consentito il totale recupero del contributo di riscatto sulle intere prime rate della pensione stessa, la vedova o gli orfani sono tenuti a versare soltanto la metà del debito residuo, in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate della pensione di riversibilità.

(*È approvato*).

Art. 16.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegue anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso è ammesso, nè in forma obbligatoria, nè in forma volontaria, il versamento dei contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(*È approvato*).

Art. 18.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965.

(*È approvato*).

Art. 19.

Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire — per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge — l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontari in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall'articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375, citati dall'articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475.

(*È approvato*).

CAPO III.

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI FACENTE PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 20.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali è autorizzata ad assorbire

le gestioni dei regolamenti speciali di pensione esistenti presso gli Enti locali, mediante convenzioni stipulate a richiesta dei singoli Enti interessati da approvarsi di volta in volta con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

Ciascuna convenzione di cui al comma precedente deve prevedere:

a) il trasferimento dal regolamento speciale di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dei titolari delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, i quali ad ogni effetto diventano titolari di pensioni della Cassa predetta;

b) nei riguardi dei titolari di cui alla lettera *a*), la riliquidazione delle pensioni in base all'ordinamento della Cassa, considerando però il servizio valutato come utile dal regolamento speciale;

c) qualora l'importo della pensione in godimento risulti superiore a quello derivante dalla riliquidazione di cui alla lettera *b*), la conservazione dell'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa;

d) il passaggio di iscrizione alla Cassa per i dipendenti in servizio che siano eventualmente ancora iscritti al regolamento speciale di pensione;

e) per le future cessazioni dal servizio di dipendenti prima iscritti al regolamento speciale di pensione e poi passati alla Cassa l'assunzione a carico della Cassa stessa della parte di oneri del trattamento di quiescenza ripartito che derivano all'Ente locale in applicazione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per effetto del servizio reso con iscrizione al regolamento speciale di pensione;

f) per i casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera *e*), l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa, della maggiore quota di trattamento dovuta qualora ricorra l'applicazione del terzultimo comma del citato articolo 52;

g) la data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute nelle lettere precedenti;

h) l'importo dovuto dall'Ente locale pari al valore capitale degli oneri derivanti alla Cassa dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere precedenti, da determinarsi con riferimento alla data di cui alla lettera *g*) ed in base alle linee demografiche e finanziarie adottate per la compilazione dell'ultimo bilancio tecnico della Cassa stessa approvato anteriormente a tale data;

i) il sistema di pagamento da parte dell'Ente locale dell'importo indicato alla lettera *h*) da versarsi alla Cassa in una sola volta ovvero a rate annuali posticipate costanti non superiori a venticinque calcolate al saggio d'interesse annuo del 4,50 per cento;

l) le garanzie idonee ad assicurare i versamenti di cui alla lettera *i*), nel caso di pagamento rateale.

(*È approvato*).

Art. 21.

Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934, non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 5 del citato ordinamento.

(*È approvato*).

Art. 22.

Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 è ammessa limitatamente ai servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.

(*È approvato*).

Art. 23.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, nel caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali che anteriormente all'iscrizione alla Cassa stessa abbia reso servizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ammessi alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza con onere ripartito tra Cassa ed Ente, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, negli articoli 15, 17 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nell'articolo precedente, l'indennità una volta tanto determinata sul complessivo periodo utile ed attribuita per quote tra Cassa ed Ente.

qualora si tratti di servizio di carattere non permanente, compete agli interessati per intero per la quota attribuita alla Cassa e con la riduzione ad un terzo per la quota attribuita all'Ente, che in tal caso non ha facoltà di sostituirsi all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

qualora si tratti di servizi di carattere permanente, compete agli interessati per intero ed il relativo onere è assunto a totale carico della Cassa.

(*È approvato*).

Art. 24.

Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito del diploma di infermiera professionale rilasciato da Scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la Scuola convitto, purchè il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

Art. 25.

All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, è aggiunto il seguente comma:

« L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione dal servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto ».

(*È approvato*).

Art. 26.

Per il riconoscimento del servizio militare reso con interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, numero 680, 46 della legge 25 luglio 1941, numero 934, e successive modificazioni, il contributo in unica soluzione, a totale carico del reiscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, oppure della vedova o degli orfani, è fissato nella misura del 12 per cento annuo della retribuzione annua contributiva riferita alla data di reiscrizione; qualora si tratti di servizio militare reso anteriormente al 1° gennaio 1958, il contributo del 12 per cento annuo è calcolato sulla retribuzione pensionabile annua

costante attribuita al reiscritto per il servizio utile anteriore a tale data aumentata di lire 60.000.

L'importo determinato in applicazione del comma precedente è maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento computabili dal 31 dicembre dell'anno di reiscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 27.

I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle lettere *l*) ed *o*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed assistiti in fatto da iscrizione alla cessata Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali sono utili ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

(*È approvato*).

Art. 28.

Ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali;

il Consorzio per la sistemazione del fiume Marecchia in Rimini è equiparato agli enti di cui alla lettera *i*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

l'Accademia di belle arti « Pietro Vannucci » di Perugia è equiparata agli enti di cui all'articolo 7 del citato ordinamento.

(*È approvato*).

Art. 29.

Per i dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo, la facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevista dal comma primo dell'articolo 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 30.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1947, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al periodo decorrente da tale ultima data.

Le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio e di iscrizione obbligatoria contemplati al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 31.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 53 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 30 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la pensione, o l'eventuale miglioramento di pensione, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli altri Istituti, Casse o Fondi speciali richiamati dal comma settimo dell'articolo 52 del citato ordinamento sia conseguita posteriormente alla data della domanda per il suddetto trattamento di quiescenza ad onere ripartito, la sostituzione dell'Ente allo iscritto o all'assicurato nei diritti verso gli Istituti, Casse o Fondi speciali predetti, contemplata dallo stesso comma settimo del citato articolo 52, si effettua con intese dirette tra l'Ente e gli Istituti, Casse o Fondi speciali.

(*È approvato*).

Art. 32.

Per il personale contemplato dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379, le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente alla durata del rapporto di servizio in atto al 31 dicembre 1953.

(*È approvato*).

Art. 33.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, lettera *g*), della legge 25 luglio 1941, n. 934, i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo sono considerati come personale permanente.

(*È approvato*).

Art. 34.

Le disposizioni contenute nell'articolo 34 della legge 24 maggio 1952, n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1° gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto, per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare.

(*È approvato*).

Art. 35.

Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di comuni e a quelli di province indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

(*È approvato*).

Art. 36.

Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto anteriormente al 23 settembre 1958, purchè adibito a servizi di carattere permanente, è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di assunzione.

La sistemazione contributiva retroattiva derivante dall'applicazione del comma precedente si effettua prescindendo dalle norme contenute negli articoli 31 e 32 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed, inoltre, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1958, con la riduzione di un terzo del contributo ordinario dovuto dagli iscritti e dall'Ente.

(*È approvato*).

CAPO IV.

NORME CONCERNENTI LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI STATALI E DEL PERSONALE ISCRITTO ALL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI E AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 37.

Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali sono equiparati alle pensioni.

(*È approvato*).

Art. 38.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile 1958, n. 322, non trova applicazione:

a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casi di cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettiva Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all'ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda nè per la liquidazione del trattamento di quiescenza nè per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(*È approvato*).

Art. 39.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, l'importo complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è portato in detrazione della indennità una volta tanto erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale indennità risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra, l'onere differenziale è assunto a carico dello Stato o degli Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto all'indennità una volta tanto, la predetta costituzione si effettua con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopra cennati Istituti.

Nel caso di cessazione dal servizio che comporti diritto all'indennità una volta tanto ad onere ripartito tra Stato e Cassa pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato ed altri Enti, qualora i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino di importo superiore all'indennità predetta, l'eccedenza è ripartita in proporzione alle rispettive quote dell'indennità stessa.

(*È approvato*).

Art. 40.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, si effettua, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purchè si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta.

Per gli iscritti agli Istituti di previdenza detta posizione assicurativa si costituisce anche per i servizi militari riscattati; per il personale civile dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici la posizione assicurativa sopra menzionata si costituisce altresì per i servizi militari resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera e semprechè i servizi stessi non siano già valutati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in base alle norme generali sull'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

(*È approvato*).

Art. 41.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, sono determinati, senza interessi, prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.

Per l'scritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati prendendo a base la retribuzione riferita alla data di iscrizione o di reiscrizione alla rispettiva Cassa pensioni immeditamente posteriore ai servizi stessi.

In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

(*È approvato*).

Art. 42.

Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, qualora il dipendente sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso allo Stato e con iscrizione alle Casse o all'Istituto predetti, l'eventuale posizione assicurativa costituita nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, è annullata.

La posizione assicurativa di cui al comma precedente è altresì annullata qualora, dopo la costituzione della posizione stessa, venga riconosciuto, a favore del dipendente statale o dell'iscritto alle predette Casse o all'Istituto postelegrafonici, o dei superstiti, il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione.

Nei casi di annullamento della posizione assicurativa contemplati dai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato o alla competente Cassa pensioni o all'Istituto postelegrafonici le somme versategli in applicazione della citata legge n. 322. Qualora il rimborso abbia luogo in favore delle predette Casse, il relativo importo è maggiorato dell'interesse composto al saggio annuo del tre per cento computabile dal 31 dicembre dell'anno di versamento al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta di restituzione.

Nel caso che la costituzione della posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o l'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, ai fini dell'ammissione alla ricongiunzione di cui al comma primo oppure del conseguimento della pensione a carico dello Stato, delle Casse pensioni o dell'Istituto postelegrafonici, contemplato dal comma secondo, devono rinunciare alla pensione dell'Istituto nazionale della previ-

denza sociale e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennità riscossa con gli interessi composti al saggio annuo del cinque per cento.

(*È approvato*).

Art. 43.

La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nonchè nella lettera *d*) del primo comma e nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, non si applicano nei casi in cui si provvede alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

(*È approvato*).

Art. 44.

L'articolo 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente. Qualora però il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi dell'articolo 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la liquidazione è effettuata dalla Direzione generale degli Istituti stessi.

Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidato dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni è deliberato dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda — in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.

I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente. Il Direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformità alle deliberazioni adottate, nel caso concessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione all'Amministrazione statale competente che, con apposito decreto, provvederà all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato.

Le pensioni di riversibilità sono liquidate dall'Amministrazione statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso ».

(*È approvato*).

Art. 45.

In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle Forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiali, graduati e militari di truppa di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041.

Per i servizi resi dal 1° gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo.

Le norme contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica.

(*È approvato*).

P I O L A . In ordine all'emendamento proposto dal senatore Bergamasco all'articolo 7, desidero spiegare ulteriormente il mio pensiero al Sottosegretario di Stato, affinchè possa esporre più chiaramente i miei dubbi all'Ufficio legislativo del tesoro.

Nell'articolo 7 non sono stati considerati i figli naturali e i figli naturali riconosciuti; ora, la legge successoria, pur non parificando detti figli a quelli legittimi, concede tuttavia ai figli naturali riconosciuti la metà della quota e a quelli naturali non riconosciuti un assegno vitalizio.

Il principio della riversibilità dovrebbe, pertanto, rifarsi alla legge successoria: in altre parole, ritengo che tale principio dovrebbe essere omogeneo nelle sue norme con quella che è la legge successoria.

L'articolo 7, quindi, va integrato per colmare, appunto, la lacuna denunciata dal senatore Bergamasco.

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler assumere tutte le informazioni necessarie per approvare al più presto definitivamente il disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato alla prossima seduta per consentire, come ho detto, un più approfondito esame delle questioni controverse.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (2123) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bartole, Bologna e Sciolis: « Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, di iniziativa dei deputati Bartole, Bologna e Sciolis è già stato approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1962. Esso prevede una modifica all'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, relativa alla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia in seguito alle note vicende belliche.

Come è noto, i problemi relativi agli indennizzi a questi nostri connazionali, costretti ad abbandonare ogni loro avere in detti territori, vennero affrontati e risolti solo dopo lunghe trattative con la Jugoslavia, pervenendosi alla conclusione che il Governo italiano sarebbe stato autorizzato a trattenere a tale scopo l'importo di 45 miliardi di lire sul conto riparazioni di guerra dovute dall'Italia alla Jugoslavia. È necessario, comunque, tenere presente che i beni incamerati dalla Jugoslavia assommavano a non meno di 130 miliardi di lire!

Data l'evidente sproporzione tra la disponibilità ed il valore dei danni da indennizzare, al fine soprattutto di avvantaggiare tra i profughi i meno abbienti, il primo comma dell'articolo 1 della predetta legge 8 novembre 1956, n. 1325, stabiliva che sarebbe stato liquidato e corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attibuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione: *a*) 35 sino al valore di 200.000 lire; *b*) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a due milioni di lire. Il coefficiente di maggiorazione, cioè, sarebbe stato maggiore per i piccoli valori e via via minore per i maggiori.

Per quanto si riferisce ai valori eccedenti i 2.000.000 di lire il secondo comma, inoltre, stabiliva: « Sui valori eccedenti i 2 milioni di lire verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere

a) e *b*). In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concederà acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5 ».

Ciò premesso, e considerato che gli indennizzi fino a 2.000.000 di lire sono stati ormai liquidati e che sussiste ancora una certa residua disponibilità da distribuire, venne presentato dal Governo il 7 dicembre 1961 un disegno di legge con il quale, sciogliendo la precedente riserva adottata al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 1325 a proposito delle modalità di liquidazione dell'indennizzo inerente le entità patrimoniali eccedenti i 2 milioni di lire, si proponeva di aggiungere un'ultima lettera *c*) alle due già stabilite dal primo comma dell'articolo 1 della più volte citata legge n. 1325, del seguente tenore: « *c*) 12 sul valore eccedente i 2 milioni di lire » e di abrogare correlativamente il secondo comma dell'articolo 1.

La VI Commissione della Camera dei deputati, però, non ha ritenuto opportuno adottare un coefficiente determinato per legge, il quale avrebbe comportato il rischio che la disponibilità potesse rivelarsi superiore o inferiore alla necessità effettiva; si è, pertanto, sostituito il testo originario dell'articolo unico del disegno di legge del Governo con un altro che fa ancora una volta riferimento ad un coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere *a*) e *b*). In base a tale nuovo testo, spetterà al Ministro del tesoro determinare il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui trattasi. Sarà lo stesso Ministro che, nell'attesa, fisserà, con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di accordi oltre quelli già liquidati.

La Camera dei deputati ha aggiunto, poi, anche un articolo 2 che, effettivamente, appare necessario per permettere, per così dire, di chiudere definitivamente la partita: esso stabilisce, infatti, che le domande relative devono essere presentate entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

P A R R I . A me sembra che detto termine non sia sufficiente.

O L I V A , *relatore*. Devo dire che anche io, pur essendo d'accordo sulla necessità di stabilire un termine perentorio per non tenere in sospeso indefinitamente la distribuzione di questi fondi, ho avuto il dubbio testè prospettato dal senatore Parri. Mi è stato fatto osservare, però, dagli Uffici competenti nonchè dagli stessi interessati che, in realtà, i 90 giorni di tempo sono anche eccessivi, in quanto deve presumersi che ormai le domande siano già state presentate tutte.

Il relatore, pertanto, sia pure con qualche titubanza relativa al predetto termine, si dichiara senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

R O N Z A . Le domande di risarcimento che raggiungono una cifra molto elevata sono pochissime, circa sei.

Suddividendo 45 miliardi per le 20 mila domande presentate, risulta che ogni danneggiato avrebbe avuto diritto a 2.200 mila lire.

O L I V A , *relatore*. Ritengo che non possa sussistere il dubbio che i pochi abbiano troppo e i molti troppo poco; pertanto sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) Sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere *a*) e *b*). Il Ministro del tesoro determi-

nerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fisserà con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerate valide le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (1683-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. La Camera dei deputati, nell'esaminare il testo approvato dal Senato, ha ritenuto opportuno introdurvi un nuovo articolo, con il quale viene concessa una facilitazione a favore delle cooperative edilizie. In realtà detto articolo ha per oggetto un argomento che, a mio avviso, non avrebbe dovuto rientrare nel presente disegno di legge, tuttavia — nonostante i dubbi e le obiezioni che la sua formulazione fa sorgere, dato che in esso non si specifica quali cooperative verrebbero ad essere beneficiate, cioè se solo quelle sovvenzionate dallo Stato o tutte — propongo l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, riservandomi, però, di far pervenire al Ministero delle finanze una nota con la quale lo si inviti a procedere ad una risistemazione di tutta la materia (infatti, con tutte le norme emanate per l'edilizia sovvenzionata, a parte le questioni particolari per le cooperative, è necessario un generale coordinamento) e ad accertare quali sono le cooperative che verrebbero a beneficiare dell'articolo 3.

P A R R I . Aggiungerei l'invito a procedere all'accertamento, anche, circa la vera natura cooperativa delle cooperative!

R U G G E R I . È giusta l'osservazione del relatore circa la non pertinenza della materia che forma l'oggetto dell'articolo 3 in relazione al resto del disegno di legge; tuttavia, poichè alcuni uffici delle imposte dirette hanno ritenuto di applicare l'imposta di ricchezza mobile sui contributi che lo Stato elargiva a favore delle cooperative edificatorie, non essendovi alcuna norma indicativa in questo senso, si è ritenuto opportuno presso la Camera dei deputati di inserire la norma in questione nel presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Quando questo disegno di legge è stato discusso presso la Camera dei deputati era presente anche il ministro Trabucchi, il quale si è espresso in senso favorevole all'approvazione dell'articolo 3 aggiunto.

S P A G N O L L I , *relatore*. Così risulta dal resoconto della Camera dei deputati.

Quindi essendosi dichiarato favorevole il ministro Trabucchi, ferma restando qualche mia obiezione che, ripeto, metterò per iscritto ed invierò al Ministero delle finanze, ri-

tengo che il presente disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura degli articoli 1 e 2 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione.

Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio ».

Do lettura dell'articolo 3 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari